

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 68/29/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di cessione di ramo d'azienda, la società cedente McDonald's Development Inc, con sede a Milano cedeva alla società Varna s.r.l., con sede a Napoli - Via Chiaia, 130 - il ramo d'azienda, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Varese, Via Morosini, 5/7, al prezzo di cessione dichiarato di € 150.000,00, attribuito interamente all'avviamento.

In sede di controllo, ex artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/86 l'Ufficio accertava un valore complessivo dell'azienda ceduta, pari ad € 2.329.831,00, attribuendo tale maggior valore all'avviamento.

Con avviso di rettifica e liquidazione n. Omissis, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 - accertava nei confronti di entrambe le parti della società McDonald's Development Inc., una maggiore imposta di registro per € 65.395,00, oltre interessi e sanzioni.

Avverso il predetto atto la società contribuente proponeva rituale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa erariale chiedeva di ordinare l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione per incongruenza del valore esposto.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 01, con sentenza n. 81, pronunciata dell'udienza dei 10.11.2009, accoglieva il ricorso, , in base alla seguente considerazione: "(...) la cessione del ramo d'azienda prevede la cessione dei beni strumentali, della licenza e delle licenze autorizzative, fermo restando il fatto che non viene ceduto il marchio.

Inoltre l'acquirente è subentrato al venditore iniziando un'attività completamente diversa; infatti, mentre in precedenza era svolta un'attività di fast - food, tipica del marchio McDonald's, successivamente veniva sviluppata un'attività di pizzeria e ristorante generici.

Per l'attività del subentrante lo stesso listino CAAM/FIMAA prevede coefficienti di determinazione completamente diversi.

In merito agli incassi relativi all'anno precedente sulla base dei quali l'Ufficio ha parametrato l'avviamento, si osserva che il riferimento non può avere alcun valore in quanto l'avviamento non è la possibilità dell'azienda subentrante di generare ricavi tenuto conto anche della diversa attività svolta, ma, se mai, della possibilità dell'azienda subentrante di generare utili.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione qui impugnato (...).

In data 03.11.2010 l'Ufficio ha presentato atto di appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato alle spese di giudizio.

In data 05.01.2011 la società ricorrente, tramite il proprio difensore, ha presentato atto di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.

Con l'appello, l'Ufficio contesta le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di prima istanza, i quali hanno affermato che "(...) per l'attività del subentrante lo stesso listino CAAM/FIMAA prevede coefficienti di determinazione completamente diversi", sottolineando che dallo stesso listino, allegato all'avviso di rettifica e liquidazione, si



ricava agevolmente che, per la tipologia di attività ceduta (ristorazione, caffè e bar), è prevista una percentuale di redditività compresa tra il 160% ed il 180% degli incassi annui. Pertanto, la percentuale applicata dall'Ufficio, nella misura del 170%, deve essere considerata congrua.

Con le controdeduzioni, il ricorrente ribadisce la fondatezza della sentenza di primo grado, sottolineando che:

- La cessione del ramo d'azienda non comprende la cessione del marchio;
- La parametrizzazione dell'avviamento agli incassi dell'anno precedente non è corretta per la diversa attività svolta dal subentrante.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, doversi confermare la sentenza dei giudici di prime cure.

La Commissione osserva, in via generale e di principio, che stabilire il valore dell'avviamento rappresenta un argomento complesso e dalle svariate sfaccettature la cui determinazione non può in alcun modo racchiudersi ed esaurirsi nella mera applicazione di formula matematiche rigide ed incuranti della specifica realtà aziendale contingente.

Al listino CAAM/FIMAA non può riconoscersi alcun effettivo valore reale probatorio in quanto, per determinare il valore dell'avviamento, è necessario che la valutazione sia effettuata mediante un iter logico - contabile che tenga connotati basilari e concreti dell'azienda. Si possono utilizzare metodi sommari, però è necessario che gli stessi siano supportati da elementi a valutare il singolo ramo d'azienda in modo da consentire al contribuente la difesa dei diritti nei confronti dello Stato. Nel caso di specie, il valore dell'avviamento del ramo d'azienda non è stato oggetto di corretta valutazione da parte dell'appellante.

In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ritiene l'utile di bilancio (e non il volume d'affari) il parametro più equo da utilizzare per la definizione del valore di avviamento (Corte Cassazione, sentenza n. 3797/95), la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio respinge l'appello di parte appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

La particolarità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 92 - Il comma - C.P.C., come modificato dall'art.45 - comma XI - della legge n. 69/2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata. Compensa le spese del grado.